

ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Kallistearte O.N.L.U.S."

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione

È costituita con il nome di “KALLISTEARTE Associazione non lucrativa di utilità sociale” in breve denominabile anche come “KALLISTEARTE ONLUS” una associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante:

- 1) l'avvicinamento all'arte di persone svantaggiate, sia con menomazioni fisiche che non possono fruire dei beni culturali perché non predisposti di facilitatori per disabili (barriere architettoniche) ovvero non possono permettersi studi e viaggi per il loro costo sostenuto;
- 2) la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409);
- 3) promozione della cultura e dell'arte
- 4) istruzione e formazione.

L'associazione garantisce le pari opportunità tra uomo e donna ed i diritti fondamentali della persona.

Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal DL 460/97, l'Associazione Culturale **Kallistearte** utilizzerà la locuzione “Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nella comunicazione al pubblico.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano in via Copernico, n. 12.

Art. 3 Riferimenti normativi

L'Associazione intende avvalersi delle agevolazioni di cui al Dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14/11/97, pubblicato sulla G.U. no 1 serie speciale del 02 gennaio 1998, emanato in attuazione dell'art. 3, commi 186, 187, 188 e 189 delle legge 662/96.

Art. 4 Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO II – FINALITÀ'

Art. 5 Finalità

L'Associazione persegue scopi solidaristici ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- l'avvicinamento all'arte di persone svantaggiate, sia con menomazioni fisiche che non possono fruire dei beni culturali perché non predisposti di facilitatori per disabili (barriere architettoniche) ovvero non possono permettersi studi e viaggi per il loro costo sostenuto;
- la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409);
- promozione della cultura e dell'arte
- istruzione e formazione.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, intendendo per tali quelli previsti, limitati e regolamentati dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato Dlgs 460 del 14/11/97, nei settori di cui all'art. 10, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 Attività

Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione sostiene ed attua le seguenti iniziative:

1. monitoraggio dei sistemi di accesso dei disabili ai luoghi artistici, segnalazione ai musei di deficienze nelle barriere architettoniche, fornitura di meccanismi (saliscendi, montacarichi, servoscala...)
2. monitoraggio effettive riduzioni su biglietti di ingresso per disabili o persone svantaggiate con conseguente segnalazione ai musei del particolare trattamento di sfavore;

3. attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di dipinti, chiese, sculture, beni immobili e ogni altro bene artistico disponibile;
4. promozione, informazione di attività e servizi culturali e ricreativi aventi come oggetti l'opera d'arte e la sua comprensione;
5. promozione del turismo mediante la proposta di itinerari culturali e artistici;
6. consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della promozione dei BB.CC. e ambientali;
7. partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo eventualmente anche alla loro realizzazione; formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici, consulenze in settori diversificati (archeologia, ricerca storica, pittura, scultura, teatro, animazione etc); l'esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, senza fini di lucro, secondo le leggi in materia e le prescrizioni fiscali vigenti.
8. pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte, pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico;
9. stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.

TITOLO III – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 Soci dell'Associazione

Sono aderenti dell'associazione i soci: fondatori, ordinari, benemeriti.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Possono essere altresì benemeriti quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Direttivo

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età, che si dichiarino d'accordo, si conformino agli scopi dell'Associazione, e rispettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

La qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su istanza dell'interessato, a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Qualsiasi decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata dall'interessato davanti all'Assemblea oppure da 1/4 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente in sede di assemblea ordinaria. Le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea non necessitano di motivazione. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento, in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine essa si intende respinta.

La qualità di Socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci stessi.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'articolo 24 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi, senza diritto di ripetizione della quota associativa versata.

Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, può essere escluso il socio allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

1. grave e ripetuta violazione delle norme statutarie-regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;
2. morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempimento agli obblighi imposti all'associato dallo Statuto o dai regolamenti interni;
3. comportamento del socio che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione.

Contro la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata anche a mano il socio può ricorrere all'Assemblea.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota, hanno diritto ad esercitare il diritto di voto in qualità di elettori attivi e passivi, ad avere accesso agli atti, i libri e i registri dell'associazione, solo nei termini stabiliti dalla vigente normativa e a partecipare a tutte le iniziative di quest'ultima.

Tutti i soci hanno l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, del rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'associazione.

I soci prestano la loro opera all'interno dell'associazione gratuitamente. I soci eleggono domicilio presso l'Associazione, nella cui sede, legale, essi prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, senza ulteriore avviso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo e/o diversa previsione regolamentare interna all'Associazione. Le comunicazioni potranno anche essere inviate ai soci a mezzo e-mail.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali; ogni Socio ha diritto ad uno e un solo voto.

Essa è convocata con delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di 1/10 dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da una persona designata dall'assemblea.

Qualora l'Assemblea vada deserta o non si raggiungano i quorum richiesti dal presente statuto, può essere indetta anche in seconda convocazione, a distanza di almeno due ore.

In seduta ordinaria essa è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei soci e in seconda convocazione è costituita qualsiasi sia la rappresentanza dei soci.

Essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

In seduta straordinaria l'assemblea è costituita con la partecipazione dei 2/3 dei soci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Essa delibera esclusivamente:

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- 2) La modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo stabilito nella convocazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno. La convocazione dell'assemblea viene effettuata con le modalità previste nell'articolo 8 del presente statuto con almeno 8 giorni d'anticipo. L'assemblea ordinaria:

- 1) nomina il consiglio Direttivo;
- 2) nomina i revisori contabili;
- 3) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
- 4) delibera sull'eventuale destinazione di utili, o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti ;

Art. 9 Consiglio Direttivo

E' l'organo di gestione dell'Associazione; è composto da 3 membri a 5 membri, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La carica è gratuita. In ogni caso i Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.

E' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente;

Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

Predisporre il bilancio consuntivo. Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

Art. 10 Presidente, Vice Presidente,

Il Presidente dell'Associazione è eletto dai componenti il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta degli stessi. Egli è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente può conferire sia agli associati che a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri effettivi nominati dall'Assemblea, tra i soci.

Ai Revisori dei conti spetta, nei termini di legge il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con i membri del Consiglio Direttivo non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.

La durata del collegio dei revisori dei conti è di anni tre e i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.;
- da donazioni o accettazioni di lasciti ereditari

Art. 13 Bilancio Consuntivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'assemblea dei soci

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta

Il Bilancio Consuntivo ed i rendiconti delle gestioni separate debbono essere conformi al DPR 460/97e successive modificazioni.

Art. 14 Regolamenti

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Art. 15 Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalle legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, e dei revisori dei conti, nonché il libro dei soci

Art. 16 Divieti ed obblighi

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di amministrazione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art . 17 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto scritto con sistema elettronico in otto pagine, articolato in cinque titoli e diciassette articoli, è stato letto ed approvato dall'Assemblea in data 7 maggio 2004.